

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
– MILANO**

Ricorre il dott. Carmine Guida, (CF GDUCMN80H25B963X) nato a Caserta (CE) il 25/06/1980 e residente in Arienzo (CE) alla via Appia n. 20, rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dagli avv.ti Luisa Acampora (c.f.: CMPLSU59P47I208L) e Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383

Contro

il **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.;**

l’**USR per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t.;**

la **Commissione di concorso per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t.**

nonché nei confronti di:

Interlandi Annalisa domiciliata presso l’indirizzo PEC *annalisa.interlandi@pec.it*

per l’annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari anche ex art. 56 CPA:

a) dell’esito negativo della correzione della prova scritta del candidato 241 contenuta nel verbale n. 12/A, della seduta della Commissione concorsuale del 21.01.2020 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia;

b) della griglia di valutazione dell’elaborato del ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale;

c) dell’avviso n.11457 del 09.06.2020 e n. albo 154/2020 pubblicato dall’USR per la Lombardia contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 ed il calendario delle prove orali, nella parte in cui non

comprende il ricorrente;

d) per quanto di ragione del decreto U.0001839 del 27/7/2020 adottato dal Direttore generale dell'USR Lombardia con il quale è approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018;

e) della graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia in esito alla procedura concorsuale indetta con DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

f) in parte qua della nota n. 17092 del 29/07/2020 dell'USR Lombardia;

g) in parte qua dell'avviso di reclutamento n. 16864 dell'USR Lombardia concernente gli adempimenti propedeutici alle operazioni di immissione in ruolo sui posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per l'a.s. 2020/21;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

FATTO

A) Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018.

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; il ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano **451**, con possibilità di aumento del 30% per ulteriori 135 posti.

B) Superata brillantemente la prova preselettiva con il punteggio di 93 su 100, il ricorrente veniva ammesso a sostenere la prova scritta che si componeva in una prima prova consistente in sei domande a risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del D.M. n. 863 del 18/12/2018 ed una seconda, di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto, attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta veniva stabilito che: per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi; tale punteggio doveva essere assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione:

1° inquadramento normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento) – insufficiente: punti 0 – lacunosa: punti da 0,5 a 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

2° sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – lacunosa: punti da 0,5 a 1,5 – adeguata: punti 2 – ottima: punti da 2,5 a 3.

D) L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove orali, con inizio il 29/06/2020, da cui il dott. Guida era escluso.

Si evidenzia che i candidati che sono stati ammessi alla prova orale sono 207, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 451 e, pertanto rimarranno scoperti senza vincitore ben 244 posti (anomalia peculiare al solo concorso DSGA per la Lombardia e che ha generato interrogazioni parlamentari, ispezioni ministeriali ed inchieste giornalistiche).

Sul punto preme evidenziare che l'irragionevole severità, spesso non aderente al reale contenuto delle prove scritte, delle valutazioni fornite dalla

Commissione di concorso per la Lombardia – circa **l'80% dei candidati ammessi alla prova scritta non ha ottenuto il punteggio minimo per l'accesso agli orali** – determina una manifesta disparità di trattamento nell'ambito di un concorso nazionale tra i candidati che hanno partecipato in Lombardia e quelli che hanno partecipato in diverse regioni.

Inoltre, tale dato assume caratteri particolarmente preoccupanti in considerazione delle difficoltà organizzative che dovranno essere affrontate alla riapertura delle scuole, considerata la carenza di personale ed anche che la funzione del DSGA all'interno dell'istituto scolastico è proprio quella di garantire l'efficienza organizzativa e la direzione del personale ATA.

F) Appreso l'esito negativo, il ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito.

Ebbene, della documentazione trasmessa dopo l'accesso è stato constatato che:

a) per la prima prova la votazione rispettivamente come primo descrittore inquadramento normativo e come secondo descrittore sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto è stata:

RISPOSTA PRIMO QUESITO: ADEGUATA – ADEGUATA (1,5 – 2);

RISPOSTA SECONDO QUESITO: OTTIMA – ADEGUATA (2 – 2);

RISPOSTA TERZO QUESITO: ADEGUATA – ADEGUATA (1,5 – 2);

RISPOSTA QUARTO QUESITO: ADEGUATA – ADEGUATA (1,5 – 2);

RISPOSTA QUINTO QUESITO: ADEGUATA – LACUNOSA (1,5 – 1,5);

RISPOSTA SESTO QUESITO: LACUNOSA – LACUNOSA (0,5 – 0,5).

Ebbene, **5 delle 6 risposte hanno ottenuto valutazioni particolarmente elevate, ricomprese tra l'adeguato e l'ottimo su entrambi i descrittori;** mentre per la risposta al 6° quesito, nonostante fosse completa ed esaustiva non meno delle altre, il ricorrente ha ottenuto una valutazione bassissima, ai limiti della completa insufficienza.

Nonostante ciò il dott. Guida riusciva a raggiungere il punteggio complessivo

di **18,5 punti**, inferiore di soli 2,5 punti al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali, conseguentemente il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale.

La valutazione della prova è gravemente ingiusta e non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e lesiva degli interessi del dott. Guida, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SEI QUESITI A RISPOSTA APERTA DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato scritto del dott. Guida è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale, **specialmente per quanto concerne la valutazione della risposta fornita al 6° quesito dalla quale è dipesa l'insufficienza dell'intera prova.**

Invero, occorre premettere che per le prime 5 risposte il ricorrente ha ricevuto valutazioni largamente sufficienti ottenendo anche il punteggio di ottimo, mentre per la 6° risposta, **il cui contenuto è evidentemente in linea con le 5 risposte precedenti**, il giudizio della Commissione è stato inspiegabilmente penalizzante assegnando una valutazione bassissima pari a 0,5 punti su entrambi i descrittori, dove il minimo è 0 ed è attribuito in caso di assenza di risposta o risposta assolutamente errata.

Ebbene, l'estrema irragionevolezza di tale valutazione è chiara avendo il ricorrente, come meglio si dirà in seguito, correttamente risposto al quesito ed in considerazione del fatto che il punteggio di 0,5, assimilabile a “gravemente

lacunoso”, è palesemente incongruente rispetto alla risposta fornita.

I.a Sulla valutazione dell’elaborato rispetto al parametro dell’inquadramento normativo.

Come anticipato in fatto, il criterio dell’inquadramento normativo si estrinseca nella capacità del candidato di individuare correttamente la normativa inerente all’oggetto del quesito e di dare prova di conoscere l’istituto di riferimento; l’esposizione di tali nozioni deve limitarsi ai soli elementi essenziali per conformarsi ai successivi criteri di esaustività e sintesi.

Ebbene, sotto tali aspetti, non si comprendono le modalità di applicazione di tali criteri da parte della Commissione concorsuale, considerato che, nonostante il ricorrente abbia per ogni risposta pienamente rispettato tutti i criteri previsti, 5 risposte aperte sono state valutate con punteggio inferiore a 2 e, nel caso della risposta al quesito n. 6, addirittura con un punteggio di 0,5, come se il ricorrente avesse del tutto ignorato l’impianto normativo di riferimento.

È necessario nuovamente sottolineare che i criteri di riferimento per la valutazione dell’elaborato sono due: uno – quello in parola – destinato alla valutazione delle capacità del candidato di individuare correttamente la norma di riferimento, l’altro volto a valutare la capacità di sintesi, di esposizione e di coerenza rispetto all’oggetto del quesito.

La netta separazione tra i due momenti di valutazione è comprovata dal fatto che ai due parametri vengono attribuiti punteggi differenti, che successivamente sommati determineranno il punteggio complessivo.

A seguito di un’attenta lettura dell’elaborato del dott. Guida, emerge con assoluta chiarezza che, rispetto all’inquadramento normativo dei quesiti non vi sono errori o imprecisioni, essendo stata correttamente individuata sia la norma di riferimento sia l’istituto giuridico.

Venendo al dettaglio delle singole risposte, si evidenzia che:

- per la **1° risposta**, il ricorrente ha ottenuto per l’inquadramento normativo 1,5 punti (adeguata); seppur il voto sia di soli 0,5 punti inferiore al massimo non si comprende per quale ragione il ricorrente

- non ha ottenuto 2 punti **avendo egli citato tutta la normativa costituzionale di riferimento ovvero gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione** e vertendo la domanda sui decreti legislativi e sui decreti legge. Sicché, la mancata attribuzione del massimo punteggio non si spiega rispetto al contenuto della risposta che individua correttamente tutte le norme di riferimento e che, pertanto, avrebbe meritato 2 punti;
- per la **3° risposta**, il ricorrente ha ottenuto per l'inquadramento normativo 1,5 punti (adeguata); anche in tal caso non si comprende per quale ragione non è stato attribuito il massimo punteggio. Il dott. Guida ha individuato in maniera dettagliata la normativa di riferimento rispetto ai controlli di regolarità amministrativo contabile, **nello specifico gli artt. 2, 5 e 11 del D.Lgs. 123/2011 e, con riferimento al controllo dei revisori dei conti, sono stati citati gli artt. 49, 50 e 51 del D.Lgs. 129/2018.** In altre parole, il ricorrente ha individuato l'intero impianto normativo, attualmente in vigore, sotteso all'oggetto del quesito ed è assolutamente ingiustificata la mancata attribuzione del massimo punteggio;
 - per la **6° risposta**, il ricorrente ha ottenuto per l'inquadramento normativo 0,5 punti (lacunosa/gravemente lacunosa); in quest'ultimo caso la valutazione fornita dalla Commissione concorsuale risulta completamente slegata dalla realtà, contraddittoria e illogica, quasi da far temere che la risposta del ricorrente non sia stata neppure letta dall'organo giudicante e che la valutazione risponda all'unico obiettivo di far calare la media in modo che il voto finale fosse al di sotto della sufficienza.

Come detto la valutazione attribuita è di 0,5 pari, sostanzialmente, a “gravemente lacunoso” ovvero attribuibile ad una risposta completamente priva di riferimenti normativi o nel caso in cui tali riferimenti siano del tutto errati.

Si tratta della seconda valutazione più penalizzante prevista dalla griglia

superiore solo allo 0, il quale generalmente è assegnato in caso di risposta sostanzialmente assente.

Orbene, da una semplice lettura emerge come la risposta del ricorrente, non solo non sia carente o lacunosa, ma sia completa e dettagliata sia sotto il profilo dell'inquadramento normativa ma anche per quanto riguarda la trattazione dell'oggetto del quesito.

In particolare, **il dott. Guida cita l'art. 3 del DPR 275/1999 e la legge 107 del 2015, ovvero l'unica norma, in vigore, che disciplina le modalità di predisposizione del PTOF; al fine di dare prova di quanto detto si deposita in giudizio una circolare del MIUR del 2018 ove si forniscono indicazioni per la predisposizione del Piano Triennale di Offerta Formativa.**

Ebbene a pagina 2 viene espressamente indicato l'art. 3 del DPR 275 del 1999, come novellato dalla legge 107/2015, come norma che disciplina le modalità ed i termini di adozione del PTOF, sul punto non vengono indicate ulteriori norme.

È incomprensibile il motivo che ha condotto la Commissione di concorso ad attribuire soli 0,5 punti alla risposta data dal ricorrente, considerato che **egli ha individuato la normativa di riferimento** ed avrebbe al contrario meritato il massimo punteggio.

L'irragionevolezza del giudizio della Commissione concorsuale su tale risposta è solare in quanto comprovata da atti del MIUR che citano le stesse norme indicate dal ricorrente.

L'erroneità della valutazione data dalla Commissione sotto il profilo dell'inquadramento normativo si ripete anche per le restanti risposte, per le quali resta misterioso il motivo per il quale non è stato assegnato il massimo punteggio.

In conclusione, l'assoluta mancanza di aderenza di tali valutazioni rispetto ai criteri stabiliti dal Ministero per la correzione della prima prova scritta si appalesa in tutta la sua gravità, con la conseguenza che le risposte date dal dott.

Guida vanno ritenute meritevoli del punteggio massimo, avendo lo stesso dimostrato perfetta conoscenza delle normative oggetto di prova, nonché padronanza ed adeguatezza del linguaggio giuridico.

L'erronea valutazione dell'elaborato del ricorrente, sotto il profilo del corretto inquadramento normativo, ha ridotto la valutazione complessiva di quanto meno 2,5 punti, inficiando in maniera definitiva il punteggio finale e determinando l'impossibilità di raggiungere la sufficienza.

I.b Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito.

Anche l'applicazione del secondo criterio di valutazione da parte della Commissione concorsuale è stata caratterizzata da una chiara irragionevolezza ed illogicità.

Invero, tale criterio, volto ad individuare i parametri in base ai quali valutare le capacità di esposizione e, quindi, padronanza della materia da parte del candidato, prevede un ampio ventaglio di valutazioni che vanno dai 0 punti, per una risposta ritenuta assolutamente insufficiente, ai 3 punti, per una risposta ottima, con progressione per multipli di 0,5.

A differenza del precedente criterio, ad essere premiata è la capacità del candidato di formulare risposte corrette sotto un profilo logico-formale, nonché dotate di sintesi e chiarezza; andava, cioè, considerato non tanto l'aspetto tecnico della risposta, ma l'attitudine redazionale.

Orbene, è evidente che tale criterio sia stato applicato in maniera errata dalla Commissione concorsuale in sede di correzione dell'elaborato del ricorrente, in quanto, a ben vedere, non si è tenuto conto dell'ampiezza del ventaglio di voti previsti dalla griglia di valutazione che, nell'ipotesi di risposta lacunosa, stabilisce che il voto possa essere 0,5 per un compito gravemente lacunoso, 1 per un compito molto lacunoso, 1,5 per un compito lacunoso, 2 per un compito adeguato e 2,5 – 3 per un compito ottimo.

Due delle risposte formulate dal ricorrente, specificatamente le nn. 5 e 6, hanno ricevuto una valutazione pari ad 1,5 (la numero 5) e 0,5 (la numero 6), venendo

ritenute lacunosa, nonché gravemente lacunosa, sotto il profilo redazionale.

Ebbene, tali valutazioni risultano assolutamente illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio fissati dal MIUR; infatti, dall'analisi dell'elaborato redatto dal ricorrente e, precisamente, dalla lettura delle risposte date ai predetti quesiti, risulta assolutamente incomprensibile il giudizio "lacunoso" e non, invece, quantomeno quello di "adeguato" con l'assegnazione, quindi, di 2 punti.

Rispetto alle domande somministrate le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed esposte formalmente in maniera corretta e chiara, sicché la valutazione di "lacunosa" non può essere ritenuta conforme al reale contenuto delle risposte date, **essendo tale giudizio applicabile ad elaborati connotati da deficienza argomentativa ed incompletezza sul piano espositivo, caratteri che assolutamente non si riscontrano negli elaborati della ricorrente.**

Nel dettaglio, per quanto concerne la risposta n. 5 l'adeguatezza della trattazione è *ictu oculi* evidente.

Il ricorrente, difatti, ha dettagliatamente esposto la materia del Documento di Valutazione dei Rischi, partendo dai profili di competenza rispetto alla gestione della sicurezza in ambito scolastico e di redazione del DVR, per proseguire trattando nel dettaglio il contenuto obbligatorio di detto documento.

L'incongruenza della valutazione di "lacunosa" rispetto all'esposizione fornita dal ricorrente appare evidente, laddove una corretta valutazione avrebbe attribuito un punteggio di almeno 2 ("adeguata") se non di 2,5.

Ma l'ingiustizia più grave riguarda la valutazione data dalla Commissione concorsuale alla risposta al quesito n. 6.

In questo caso, infatti, è stato attribuito il punteggio di 0,5, pari a gravemente lacunoso, punteggio che, secondo logica, trova applicazione in ipotesi di trattazioni assolutamente scarse e prive dei riferimenti essenziali della materia. Ebbene, al contrario, il dott. Guida ha argomentato la propria risposta in modo organico, chiaro e corretto sotto il profilo logico formale.

Egli ha introdotto la risposta individuando la normativa di riferimento, per poi esporre il contenuto del PTOF ed il suo scopo sotto il profilo dell'individuazione dell'offerta formativa proposta dalla singola istituzione scolastica.

Sono stati poi correttamente individuati gli organi competenti alla redazione del PTOF ed alla sua approvazione.

Il ricorrente ha poi concluso trattando dell'evoluzione normativa in materia e della *ratio legis* sottesa alla riforma avutasi con la L. 107/2015.

L'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità è solare rispetto alla valutazione data dalla Commissione alla risposta del ricorrente, in quanto, come anzidetto, egli ha compiutamente analizzato l'oggetto del quesito e giammai avrebbe meritato la valutazione di 0,5, ma quantomeno l'assegnazione di un punteggio pari a 2.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, per le risposte date ai quesiti nn. 5 e 6, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione predeterminati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito”* (TAR Lazio di Roma, sez. I Sentenza, N. 8606/2018).

Anche in tal caso, l'erronea correzione della prima prova scritta, sotto il profilo

della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito, ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di raggiungere la sufficienza, in quanto laddove avesse ottenuto almeno il punteggio di 2 (pari almeno ad "adeguata") per le risposte ai quesiti nn. 5 e 6, avrebbe ottenuto ulteriori 2 punti che, sommati a quelli illegittimamente negati nella valutazione dell'elaborato rispetto all'inquadramento normativo (2,5), **gli avrebbero consentito di raggiungere il giusto punteggio di 23 punti e, pertanto, la piena sufficienza.**

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La valutazione dell'elaborato del ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa, unica Commissione che ha corretto tutte le prove, la quale, tuttavia, ha manifestamente cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Infatti, in questa sede, **si intende far valere la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, in sede di valutazione, tra la prova scritta del ricorrente e la prova scritta del candidato n. 376 valutata con ben 25 punti complessivi.**

Tale disparità di trattamento emerge con assoluta chiarezza con riguardo alla diversità di metro di valutazione adottato dalla Commissione in sede di valutazione della risposta fornita dai candidati al quesito n. 6.

Ebbene, per tale risposta il candidato n. 376 ha ottenuto 3,5 punti (1,5 per inquadramento normativo e 2 per la trattazione), mentre il dott. Guida ha ricevuto 1 punto complessivo (0,5 per inquadramento normativo e 2 per la trattazione).

Sicché, considerate le differenti valutazioni – una ampiamente sufficiente l'altra radicalmente bassa – dalla lettura delle risposte dovrebbe emergere

un'abissale differenza argomentativa e contenutistica, così non è!

Le risposte condividono il medesimo incipit e sotto il profilo contenutistico trattano i medesimi temi addirittura sovrapponendosi, come nel caso dell'individuazione del fine del PTOF o dell'individuazione degli organi competenti alla predisposizione ed approvazione del Piano.

Solo la conclusione vede i candidati concentrarsi su profili differenti entrambi degni di rilevanza rispetto all'oggetto del quesito.

Venendo al profilo dell'inquadramento normativo **sia il ricorrente che il candidato n. 376 hanno individuato le stesse norme (art. 3 del DPR 275/99),** anzi il dott. Guida ha citato **in più** anche la riforma realizzata con la L. 107/2015. È evidentemente incomprensibile il motivo che ha condotto la Commissione in un caso ad attribuire 1,5 punti e nell'altro soli 0,5.

In conclusione, il differente metro di giudizio utilizzato dall'organo giudicante del concorso per la valutazione delle due risposte è solare, così come l'ingiustizia subita dal ricorrente, la cui risposta seppur, come dimostrato e provato, largamente sufficiente è stata valutata quasi al pari di una risposta assente o assolutamente errata.

L'utilizzo di un metro di giudizio differente si ravvede anche per quanto riguarda le valutazioni rese per le **risposte al quesito n. 4**, dove il ricorrente ha ottenuto il punteggio complessivo di 3,5 (1,5 per inquadramento normativo e 2 per la trattazione) punti ed il candidato di comparazione ha ottenuto il punteggio complessivo di 4,5 punti (2 per l'inquadramento normativo e 2,5 per la trattazione).

Anche in questo caso dal confronto delle risposte date dal ricorrente e dal candidato n. 376, emerge la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione.

Infatti, a ben vedere la risposta fornita dal dott. Guida è più articolata e tratta il tema delle sanzioni disciplinari in maniera più completa rispetto al candidato n. 376.

Entrando nel dettaglio, si evidenzia che il ricorrente ha specificatamente

individuato le sanzioni disciplinari di competenza del Dirigente Scolastico, mentre il candidato n. 376 non le ha individuate; stesso discorso per quanto concerne le sanzioni disciplinari di competenza dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, anche in questo caso il ricorrente ha individuato le sanzioni mentre il candidato n. 376 ha omesso di farlo.

Infine, il dott. Guida ha trattato la forma obbligatoria delle sanzioni disciplinari e i principi ai quali è soggetta la procedura disciplinare, nonché le varie modalità di conclusione alternativa della procedura, elementi questi del tutto assenti dalla risposta fornita dal candidato n. 376 che, nonostante ciò, ha ottenuto un punteggio complessivamente maggiore rispetto a quello ottenuto dal ricorrente.

Anche in questo caso la disparità di trattamento è *ictu oculi* evidente e non può che condurre all'annullamento della valutazione resa ed alla ripetizione della stessa da parte di una Commissione concorsuale in diversa composizione.

In conclusione, è opportuno rilevare che da una lettura complessiva dei due elaborati, quello del ricorrente e quello del candidato n. 376, non emerge in nessuna risposta una differenza contenutistica, sia sotto il profilo normativo che espositivo, tale da giustificare una così ampia differenza di punteggio (25 punti il candidato n. 376 e 18,5 il ricorrente) e, in special modo, l'insufficienza della prova scritta del dott. Guida.

ISTANZA DI MISURE CAUTALARE EX ART. 56 CPA

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso, così come l'ingiustizia subita dal dott. Guida, il quale si è visto sottrarre la possibilità di accedere agli orali nonostante un compito valutato – sino alla 6° risposta – largamente sufficiente.

In riferimento al *periculum* si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà al ricorrente dall'esclusione dalla prova orale alla quale si chiede l'ammissione con riserva, previa valutazione positiva della seconda prova scritta, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è **idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa anche in considerazione dell'imminente avvio delle procedure di immissione in servizio dei candidati vincitori di concorso.**

Inoltre, per quanto concerne il rallentamento delle predette operazioni di immissione in ruolo, si evidenzia che codesto on.le TAR ha già concesso la tutela cautelare per altri ricorsi vertenti sulla medesima questione (TAR Lombardia ordinanze n. 1003 e 1001) ordinando la riconvocazione della Commissione esaminatrice, sicché **alcun pregiudizio potrà essere arrecato all'interesse pubblico legato alla definizione della procedura concorsuale, di cui tra l'altro non si richiede la sospensione.**

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che l'art. 17 del Bando prevede la possibilità di aumentare i posti messi a concorso di una quota pari al 20% (oggi innalzata al 30%) dei posti disponibili per la singola regione e siccome **in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando, l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.**

Infine, si segnala che su identica questione si è già espresso il TAR Piemonte che con le ordinanze nn. 330,331,332 e 335 del 2020 e con il decreto cautelare n. 389/20, ha ritenuto "indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali".

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione delle prove scritte della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione dal versamento del contributo unificato.

Napoli – Milano, lì 3/08/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti